

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non può essere immediatamente riconfermato.

2. Qualora perda le condizioni prescritte per l'eleggibilità ne viene dichiarata la decadenza dal Consiglio regionale.

3. In caso di incompatibilità sopravvenuta si applicano le procedure previste per le analoghe situazioni dei Consiglieri regionali.

4. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni con voto del Consiglio regionale adottato con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri regionali.

TITOLO II

Funzioni e poteri

Articolo 5

Funzioni

1. Spetta al Difensore Civico verificare, su richiesta di chiunque, privato, Ente, Associazione anche di fatto, vi abbia diretto interesse, il regolare e sollecito svolgimento di pratiche e provvedimenti amministrativi presso gli uffici dell'amministrazione regionale nonché presso gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 e presso gli enti delegati o sub delegatari di funzioni di competenza regionale nei limiti della materia delegata o sub delegata.

2. Il controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche o procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.

3. Il Difensore Civico può procedere a quanto previsto dai precedenti commi anche d'ufficio, qualora abbia notizia di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

4. Previa deliberazione assunta dai competenti organi delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e delle Unità sanitarie locali, che a tal fine stipuleranno apposite convenzioni con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'attività del Difensore Civico potrà riguardare anche le pratiche in corso presso gli Enti predetti, ancorché non relative a funzioni da essi svolte per delega o sub delega della Regione.

5. Non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore Civico i Consiglieri regionali.

6. Non sono ammesse richieste di soggetti legati da rapporto di lavoro con le Amministrazioni di cui al presente articolo, in riferimento a posizioni connesse al rapporto di lavoro.

7. Inoltre spettano al Difensore Civico le funzioni assegnategli da leggi speciali comprese quelle di cui all'articolo 17 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 27 " Tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie ".

Articolo 6

Modalità di intervento

1. I soggetti di cui al primo comma del precedente articolo possono richiedere l'intervento del Difensore Civico decorsi trenta giorni dalla richiesta scritta di notizie, formulata all'Ente presso il quale si trova la pratica.

2. La proposta da parte degli interessati di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non preclude la possibilità di richiesta d'intervento del Difensore Civico.

Articolo 7

Poteri

1. Ricevuta la richiesta di intervento - con allegata copia dell'istanza alla Amministrazione e dell'eventuale risposta - il Difensore Civico può:

a) archiviare la richiesta per manifesta infondatezza, debitamente motivata;

b) chiedere al responsabile dell'ufficio competente di procedere congiuntamente all'esame della pratica nel termine di cinque giorni.

2. A seguito di tale esame il Difensore Civico stabilisce, sentito il responsabile dell'ufficio e tenuto conto delle esigenze dell'ufficio medesimo, il termine massimo per la definizione della pratica, esclusa ogni valutazione di merito.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il Difensore Civico segnala alla Giunta Regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nonché all'Amministrazione

interessata la disfunzione riscontrata dandone comunicazione all'interessato.

4. Può chiedere l'avvio di azione disciplinare da parte degli organi competenti della Regione e degli enti interessati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore Civico.

5. Può altresì segnalare alla Corte dei Conti, per quanto di sua competenza, le irregolarità di cui sia venuto a conoscenza.

6. Il Difensore Civico per l'espletamento delle sue funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e degli enti ed aziende di cui all'articolo 5, copia di atti e documenti nonché notizie e informazioni, anche tramite il collegamento del proprio ufficio con i sistemi informativi regionali.

7. Il pubblico dipendente che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti, su rapporto dello stesso Difensore Civico.

L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore Civico.

L'iniziativa disciplinare può essere direttamente assunta dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, dalla Giunta regionale o dagli organi competenti degli enti ed aziende di cui all'articolo 5.

Articolo 8

Rapporto con gli organi statutari della Regione.

1. Il Difensore Civico entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio Regionale una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul complessivo funzionamento degli uffici e degli enti oggetto del proprio intervento.

2. Tale relazione, tempestivamente trasmessa a tutti i Consiglieri regionali, è sottoposta entro due mesi all'esame del Consiglio Regionale, previa audizione da parte della Commissione competente del Difensore Civico stesso.

3. Può essere pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, su decisione del Consiglio Regionale.

TITOLO III

Norme organizzative

Articolo 9

Dotazione organica, assegnazione del personale.

1. Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio Regionale.

2. Spetta all'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto provvedere, nel quadro della dotazione organica di personale assegnata ai servizi del Consiglio regionale, all'organizzazione del Servizio del Difensore Civico.

3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Difensore Civico, dispone, secondo un calendario, presenze periodiche di personale regionale presso le sedi delle Sezioni del Comitato regionale di Controllo per favorire i contatti decentrati.

Articolo 10

Indennità di funzione

1. Il Difensore Civico è equiparato ai fini economici ai Consiglieri regionali e può essere iscritto, a sua domanda, al Fondo di Previdenza di cui alla legge regionale 5 luglio 1973, n. 24.

Articolo 11

Norma finanziaria

1. Le indennità ed i rimborsi spettanti al Difensore Civico sono imputati al capitolo 1 della rubrica " Spese per il Consiglio regionale " categoria " Organi Statutari " del bilancio della Regione per l'anno 1986.

2. Le spese per il funzionamento del servizio sono imputate ai capitoli 3 e 4 della medesima rubrica del bilancio per l'anno 1986 e, per gli anni successivi, al corrispondenti capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

TITOLO IV

Norme finali

Articolo 12

Servizi del Consiglio regionale

1. La tabella " F " allegata alla legge regionale 27 agosto 1984, n. 44, per la parte relativa ai servizi del Consiglio regionale, è così modificata:

- 1) Affari Generali e Istituzionali;
- 2) Assemblea e Commissioni;
- 3) Documentazione e Stampa;
- 4) Legislativo;
- 5) Difensore Civico.

Articolo 13

Norme incompatibili

1. E' abrogata la legge regionale 6 giugno 1974, n. 17, nonché ogni disposizione in contrasto con le norme della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 5 agosto 1986

MAGNANI

2) Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 7 Disciplina dei controlli sugli atti
degli enti locali

Il Consiglio regionale ha approvato, il Commissario del Governo ha
apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale

CAPO I

Esercizio del controllo sugli atti degli enti locali

- Art. 1 - omissis
- Art. 2 - omissis
- Art. 3 - omissis
- Art. 4 - omissis
- Art. 5 - omissis
- Art. 6 - omissis
- Art. 7 - omissis
- Art. 8 - omissis
- Art. 9 - omissis
- Art. 10 - omissis
- Art. 11 - omissis
- Art. 12 - omissis
- Art. 13 - omissis
- Art. 14 - omissis
- Art. 15 - omissis
- Art. 16 - omissis
- Art. 17 - omissis
- Art. 18 - omissis

Art. 19 - omissis
Art. 20 - omissis
Art. 21 - omissis
Art. 22 - omissis
Art. 23 - omissis
Art. 24 - omissis

Articolo 25

Poteri sostitutivi

1. I poteri sostitutivi sono esercitati dal Difensore Civico regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 45, della l. 127/1997.

2. Per gli atti obbligatori per legge, soggetti al controllo, i poteri sostitutivi sono esercitati sulla base delle indicazioni del Comitato; a tal fine il Comitato, qualora riscontri inadempienze relative ad atti soggetti a controllo, diffida l'ente a compiere gli atti obbligatori per legge entro un termine non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata in caso di urgenza.

3. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il Comitato comunica al Difensore Civico i casi di inadempienza riscontrati ai fini della nomina di un Commissario.

4. Per gli atti non soggetti al controllo la diffida è effettuata direttamente dal Difensore Civico sulla base delle segnalazioni pervenute

5. Il Comitato esercita direttamente i poteri sostitutivi solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 26 - omissis
Art. 27 - omissis
Art. 28 - omissis
Art. 29 - omissis
Art. 30 - omissis
Art. 31 - omissis
Art. 32 - omissis
Art. 33 - omissis

Articolo 34

Controllo su richiesta dei Consiglieri degli enti locali -

1. Il controllo su richiesta di Consiglieri degli enti locali si esercita nei modi previsti dall'articolo 17, commi 38 e 39, della l. 127/1997.

2. Il controllo di cui all'articolo 17, comma 38, della l. 127/1997 è esercitato dal Comitato fino a quando gli enti locali, conformemente al proprio Statuto, non abbiano nominato il Difensore Civico o deliberato il convenzionamento con il Difensore Civico della Regione o di altri enti locali,

CAPO II

O M I S S I S

CAPO III

O M I S S I S

**3) TESTO DI LEGGE approvato dal Consiglio regionale nella seduta del
30 dicembre 1999, modificato il 22 febbraio 2000, vistato dal
Commissario di Governo della regione e promulgato il 14/3/2000**

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 sul Difensore
civico.

Articolo 1

Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1986, n.
17

1. L'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (modifiche
alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore civico)
è sostituito dal seguente:

**"Articolo 5 "
(Funzioni)**

1. Il Difensore Civico, su sollecitazione di chiunque, privato, Ente,
Associazione anche di fatto che vi abbia diretto interesse, nell'esercizio
del suo ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della
pubblica amministrazione regionale e delle aziende e società regionali e
a cui la Regione partecipa in via prevalente, segnala, anche di propria
iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le irregolarità, le carenze, le omissioni
e i ritardi delle amministrazioni.

2. Sino alla istituzione del Difensore civico nazionale, l'attività del
Difensore civico della Regione Liguria, si esercita anche nei confronti
delle amministrazioni periferiche dello stato, con esclusione di quelle
che operano nei settori della difesa, sicurezza pubblica, giustizia
limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

3. Spetta, inoltre, al Difensore civico regionale, nei casi previsti
dall'articolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997 n.127 (misure
urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo), la nomina del Commissario "ad acta".

4. Il Difensore civico esercita le funzioni di controllo previste dall'articolo 17, comma 38, della legge 127/97 nei confronti degli atti degli enti locali con i quali esista convenzione stipulata ai sensi del comma 6.

5. Spettano, altresì, al Difensore civico le funzioni assegnategli dalle leggi speciali, comprese quelle indicate nell'articolo 17 della legge regionale 26 aprile 1985 n. 27 (tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie).

6. Previa specifica deliberazione assunta dagli organi competenti dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane o tramite convenzione con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'attività del Difensore civico potrà riguardare anche le pratiche presso gli enti suddetti.

7. E' di competenza del Difensore civico l'intervento sull'attività degli uffici:

- a) dell'Amministrazione regionale;
- b) degli Enti strumentali della Regione;
- c) degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione in cui la partecipazione regionale risulta prevalente;
- d) delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere;
- e) degli enti locali e di quelli destinatari di deleghe da parte della Regione pressé i quali non siano operanti Difensori civici.

8. Il Difensore civico per l'esercizio delle proprie funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici delle Amministrazioni nei cui confronti opera, copia degli atti, dei bilanci, di documenti nonchè altre notizie ed informazioni. Il suo controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche e procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.

9. Non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico i Consiglieri regionali.

10. Non sono ammesse richieste di soggetti legati da rapporti di lavoro con le Amministrazioni di cui al presente articolo, in riferimento a posizioni connesse al rapporto di lavoro".

Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 17/1986)

1. L'articolo 6 della l.r. 17/1986 è sostituito dal seguente:

" Articolo 6
(modalità d'intervento)

1. I soggetti di cui all'articolo 5 possono richiedere l'intervento del Difensore civico, decorsi trenta giorni dalla richiesta scritta di notizie, formulata all'Ente presso il quale si trova la pratica.

2. Ricevuta la richiesta d'intervento con allegata copia dell'istanza all'Amministrazione interessata e dell'eventuale risposta di quest'ultima, il Difensore civico può:

a) archiviare la richiesta per manifesta infondatezza con atto debitamente motivato;

b) richiedere spiegazioni e notizie alla Amministrazione in relazione alle pratiche già definite, al fine di accertare l'esistenza di avvenuti abusi, di carenze o di disorganizzazioni;

c) chiedere al responsabile dell'Ufficio competente di procedere congiuntamente all'esame delle pratiche ancora pendenti, nel termine di dieci giorni, stabilendo, se del caso, un termine massimo per la definizione della pratica stessa.

3. La proposta da parte degli interessati di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non preclude la possibilità di intervento del Difensore civico."

Articolo 3
(sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 17/1986)

1. L'articolo 7 della l.r. 17/1986 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7
(poteri)

1. Il Difensore civico segnala all'Amministrazione regionale, nonché all'amministrazione interessata, le irregolarità e le disfunzioni riscontrate, dandone comunicazione al cittadino richiedente e fornendo allo stesso la documentazione relativa anche ai fini della eventuale risarcibilità del danno.

2. Il Difensore civico può chiedere l'avvio di azione disciplinare da parte degli organi della Regione e degli enti interessati secondo le

norme dei rispettivi ordinamenti. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore civico.

3. Il pubblico dipendente che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti, su rapporto dello stesso Difensore civico. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore Civico. L'iniziativa disciplinare può essere assunta direttamente dall'Amministrazione regionale o dagli organi competenti degli enti ed aziende di cui all'articolo 5.

4. Il Difensore civico può segnalare alla Corte dei Conti, per quanto di competenza, gli abusi e le irregolarità di cui sia venuto a conoscenza. Qualora riscontri nell'azione della pubblica amministrazione elementi tali da configurare il reato di abuso d'ufficio ovvero di omissione di atti d'ufficio, ovvero di rifiuto di atti d'ufficio, provvede a formulare denuncia all'autorità giudiziaria, dandone comunicazione agli organi competenti delle Amministrazioni interessate per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

5. Il Difensore Civico, nell'ambito delle competenze assegnategli ai sensi dell'articolo 5, comma 6, segnala, anche di propria iniziativa, ai competenti organi degli enti locali, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini".

4) DIFENSORI CIVICI REGIONALI

REGIONE	LEGGE ISTITUTIVA	DIFENSORE CIVICO	INDIRIZZO
ABRUZZO	l.r. 20/10/1995 n. 126 l.r. 12/06/1998 n. 45	Dott. Giovanni MASCIOCCHI	Via M. Jacobucci n. 4 67100 L'AQUILA tel. 0862/644802 Fax 0862/23194
BASILICATA	l.r. 14/06/1986 n. 11 l.r. 02/03/1988 n. 6	Avv. Giulio STOLFI	Via Anzio 85100 POTENZA tel. 0971/447111 fax 0971/447186
CAMPANIA	l.r. 11/08/1978 n. 23 l.r. 08/03/1985 n. 15	Avv. Giuseppe FORTUNATO	C.D. Isola F13 Via G. Porzio n. 4 80143 NAPOLI tel. 081/7783205-6 fax 081/7783359
EMILIA ROMAGNA	l.r. 21/03/1995 n. 15	Dr.ssa Paola GALLERANI	L. Caduti del Lavoro 4 40122 BOLOGNA tel. 051/6492400 fax 051/6492280
FRIULI VENEZIA GIULIA	l.r. 23/04/1981 n. 20 l.r. 29/08/1987 n. 27	Dott. Domenico GIAVEDONI	Piazza Oberdan n. 4 34100 TRIESTE tel. 040/3771111 fax 040/3772289
LAZIO	l.r. 28/02/1980 n. 17 l.r. 11/04/1985 n. 40 l.r. 02/11/1992 n. 41	Dott. Rosario DI MAURO	Via IV Novembre 149 00187 ROMA tel. 06/65931 fax 06/65932015
LIGURIA	l.r. 06/06/1974 n. 17 l.r. 05/08/1986 n. 17	Dott. Roberto SCIACCHITANO	V.le B. Partigiane 2 16129 GENOVA tel. 010/565384 fax 010/540877
LOMBARDIA	l.r. 18/01/1980 n. 7 l.r. 10/09/1984 n. 52	Dott. Alessandro BARBETTA	Piazza Fidia n. 1 20159 MILANO tel. 02/6081267 fax 02/6975487
MARCHE	l.r. 14/10/1981 n. 29 l.r. 26/05/1990 n. 30	Avv. Giorgio DE SABBATA	Via Leopardi n. 9 60122 ANCONA tel. 071/2298391 fax 071/2298483
PIEMONTE	l.r. 09/12/1981 n. 50 l.r. 24/04/1985 n. 47	Dott. Bruno BRUNETTI	P.zza Solferino 22 10121 TORINO tel. 011/5757387 fax. 011/5619121

SARDEGNA	l.r. 17/01/1989 n. 4	vacante	Via Roma n. 7 09125 CAGLIARI tel. 070/660434 fax 070/673003
TOSCANA	l.r. 21/01/1974 n. 8 l.r. 17/08/1977 n. 49 l.r. 12/01/1994 n. 4	Dott. Romano FANTAPPIE'	Via dei Pucci n. 4 50122 FIRENZE tel. 055/287538 fax 055/210230
UMBRIA	l.r. 30/11/1995 n. 45	vacante	Via Baglioni n. 23 06121 PERUGIA tel. 075/5763554 fax 075/5763329
VALLE D'AOSTA	l.r. 02/03/1992 n. 5 l.r. 16/08/1994 n. 49	Dr.ssa Maria Grazia VACCHINA	Via Festaz n. 52 11100 AOSTA tel. 0165/238868 fax. 0165/32690
VENETO	l.r. 06/06/1988 n. 28	Prof. Lucio STRUMENDO	S.Marco 1122 Bacino Orseolo 30124 VENEZIA tel. 041/2701681 fax. 041/27021684
CALABRIA	l.r. 16/01/1985 n. 4	non ancora nominato	Palazzo S. Giorgio 89100 REGGIO CALABRIA tel. 0965/330884
PUGLIA	l.r. 09/07/1981 n. 38	non ancora nominato	Via Capruzzi 204 70129 BARI tel. 080/5404273
MOLISE		non ancora istituito	
SICILIA		non ancora istituito	

5) DIFENSORI CIVICI DELLE PROVINCE AUTONOME

PROVINCIA	LEGGE ISTITUTIVA	DIFENSORE CIVICO	INDIRIZZO
BOLZANO	l.p. 10/07/1996 n. 14	Dott. Wener PALLA	Via Portici n. 22 39100 BOLZANO tel. 0471/972744 fax. 0471/981229
TRENTO	l.p. 20/12/1982 n. 28 l.p. 05/11/1984 n. 11 l.p. 05/09/1988 n. 32 l.p. 12/07/1991 n. 15 l.p. 13/03/1997 n. 3	Dott. Fabio Bortolotti	Via Mancini n. 27 Galleria Garbari 38100 TRENTO tel. 0461/983820 fax. 0461/986477

6) DIFENSORI CIVICI DEGLI ENTI LOCALI DELLA LIGURIA

COMUNE	PROVV. ISTITUTIVO	DIFENSORE CIVICO	INDIRIZZO
BOGLIASCO (GE)		Dott. Davide CASANOVA	c/o Palazzo comunale 16031 BOGLIASCO tel. 010/3470271
LEVANTO (SP)		Avv. Cesare GIUDICE	Via Cavour n. 10 19015 LEVANTO tel. 010/808113
BOISSANO (SC)		Rag. Pietro ARNALDI	c/o Palazzo comunale 17020 BOISSANO tel. 0182/98010
CELLE LIGURE (SV)		Avv. Stefano SCARFI	c/o Palazzo comunale 17015 CELLE LIGURE tel. 019/99801
LOANO (SV)		Avv. Ezechiele CARRARA	c/o Palazzo Comunale 17025 LOANO tel. 019/675694
PIETRA LIGURE (SV)		Dott. Domenico Leale	c/o Palazzo Comunale 17027 Pietra Ligure tel. 019/629311
TOIRANO (SV)		Rag. Pietro ARNALDI	c/o Palazzo comunale 17020 TOIRANO tel. 0182/98065

7) LEGGE 15 MAGGIO 1997 N. 127 Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

o m i s s i s

Articolo 16 (modificato dalla legge n. 191 del 1998)

Difensori civici delle regioni e delle province autonome

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali o provinciali.

2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1

omissis